



# *Prefettura di Pisa*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Pisa, 17 agosto 2020

Al Sig. Presidente della Provincia di Pisa

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della provincia Loro sedi

Al Sig. Questore Pisa

Al Sig. Comandante Provinciale  
Carabinieri Pisa

Al Sig. Comandante Provinciale  
Guardia di Finanza Pisa

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, sono state introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);
- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia che all'art.1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto



# ***Prefettura di Pisa***

## ***Ufficio Territoriale del Governo***

2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza - in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n.35) - decorrono dalla data odierna sino all'adozione di un successivo D.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si fa riserva di comunicare prossime iniziative al fine di individuare le attività di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni.

IL PREFETTO

*Castaldo*